



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
OTTAVA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ELENA RIVA CRUGNOLA ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. **15960/2011** promossa da:

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come dal verbale di udienza che precede.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

UNICREDIT SPA (rappresentata dalla mandataria UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK SPA) ottiene il 4.12.2010 decreto ingiuntivo per euro 296.562,22, oltre accessori nei confronti della N SPA IN LIQUIDAZIONE debitrice principale (dichiarata fallita con sentenza 11.11.2010) e del garante MVM, azionando credito:

- per euro 204.851,30 rappresentante saldo debitore del conto corrente n.41006546,
- e per euro 91.710,92 rappresentante il dovuto a seguito della risoluzione di rapporto di mutuo n.3528987,

rapporti entrambi intrattenuti dalla spa con UNICREDIT BANCA SPA (incorporata in UNICREDIT SPA) e i cui saldi vengono documentati con estratto ex art.50 TUB.

Il **M** oppone il decreto ingiuntivo per i seguenti motivi:

1. non veridicità della certificazione ex art.50 tub prodotta in sede monitoria, in particolare le rate del mutuo avendo scadenza in gran parte posteriore alla data della certificazione;
2. liberazione del fideiussore ex art.1956 cc, mancando ogni autorizzazione del fideiussore ed essendo la maggior parte del credito azionato *"insorto quando alla banca era ben nota la difficoltà finanziaria della spa debitrice principale"*;
3. carenza di prova in ordine ai conteggi;
4. *"pare"* vi sia stata applicazione da parte della banca di interessi ultralegali non pattuiti, di interessi anatocistici, spese e commissioni non previamente concordate;

La **banca opposta** si costituisce, eccependo:

- A. la nullità della citazione ex art. 163 n. 3 e n.4,
- B. la idoneità delle certificazioni ex art.50 TUB prodotte in sede monitoria a dar conto dei saldi debitori in assenza di specifiche contestazioni;

C. il carattere "a prima richiesta" della garanzia in discussione, con conseguente inopponibilità da parte del garante delle eccezioni spettanti al debitore principale;

nonchè rilevando, quanto ai motivi di opposizione:

1. l'intervenuta interruzione dei rapporti rispettivamente per risoluzione del rapporto di mutuo e per revoca degli affidamenti;
2. la genericità della eccezione ex art.1956 cc;
3. la mancanza di specifica contestazione;
4. la genericità della prospettazione relativa ai pretesi illeciti addebiti della banca, in ogni caso i tassi applicati rientrando nella norma ed essendo convenuti per iscritto (art. 4, doc. 5 fasc. mon) nonchè determinati tenendo conto degli aggiornamenti anti usura, risultando poi assente qualsiasi tempestiva contestazione da parte della debitrice principale.

fin qui scheda processo iniziale, predisposta per la prima udienza da stagisti/praticanti e rivista dal giudice

Nella **prima udienza** del 28 giugno 2011:

"Su richiesta di chiarimenti del G.I. quanto agli elementi probatori specifici a sostegno del motivo di opposizione ex art.1956 cc, la difesa dell'attore si riserva di illustrare il punto nelle memorie ex art.183 cpc.

L'avv. S rileva che il signor MVM ricopriva la carica di A.U. della debitrice principale poi fallita, come emerge dalla relativa visura camerale.

L'avv. G eccepisce che tale qualità non risulta dagli atti prodotti e che comunque non è stata indicata nella comparsa.

Su richiesta di chiarimenti del g.i. quanto alla determinazione del tasso di interesse, l'avv. S ribadisce che l'eccezione non è opponibile da parte del fideiussore e in ogni caso si riserva di documentare la pattuizione in sede di memoria. Analogamente l'avv. G si riserva ogni specificazione sul punto."

L'opponente nella seconda memoria ex art.183 cpc:

sub B) ribadisce inidoneità probatoria delle certificazioni ex art.50 tub nella fase di cognizione;

sub C) nulla argomenta;

sub 4) produce proiezione contabile parziale denotante somme a credito della debitrice principale per ristorno di "*delta interessi*", interessi usurari, di CMS e di spese non dovute;

chiedendo

- ordine di esibizione ex art.210 cpc,
- svolgimento di ctu contabile,
- prova per interpello e testi.

L'opposta nella seconda memoria ex art.183 cpc:

sub B) produce documentazione contabile relativa ai due rapporti controversi;

sub 2) produce visura storica della debitrice principale dalla quale emerge la qualità del MASI di amministratore della spa, deducendone la non applicabilità della disciplina ex art.1956 cc;

sub 4) produce documentazione contrattuale attestante i tassi e le altre condizioni concordate.

L'opponente nella **terza memoria** ex art.183 cpc, a fronte delle produzioni avversarie, non ne contesta la completezza e ribadisce la richiesta di CTU contabile.

L'opposta nella **terza memoria** ex art.183 cpc afferma l'inammissibilità delle prove orali in quanto irrilevanti e ribadisce l'eccezione **sub C** richiamando l'orientamento di cui a Cass n. 3947/2010.

***fin qui scheda processo aggiornata via via
di seguito motivazione predisposta per udienza ex art.281sexies cpc
dal giudice (o, in bozza, da stagisti/praticanti e rivista dal giudice)***

All'esito di tale contraddittorio tra le parti reputa il Tribunale che l'opposizione non possa essere accolta, nessuno dei motivi apparendo idoneo a determinare la revoca del decreto.

Al riguardo va infatti rilevato:

- che i motivi di opposizione di cui **sub 1** e **sub 3** appaiono superati dalle produzioni di documentazione contabile effettuate dalla banca con la seconda memoria sopra citata, produzioni la cui completezza non è stata contestata dall'opponente nella sua terza memoria successiva;
- che i motivi di opposizione di cui **sub 2** e **sub 4**:
 - per un verso appaiono neutralizzati dal carattere autonomo della garanzia in discussione sottolineato dalla banca sulla scorta dell'espreso tenore di cui all'art.6 del testo negoziale (*"Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio"*) ed in riferimento all'orientamento di cui a Cass. su 18.2.2010 n.3947 (cfr. punto 10 della motivazione, ove si aderisce al filone giurisprudenziale per il quale *"l'inserimento di clausole di pagamento a prima o semplice richiesta (o senza eccezioni) vale di per sè a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, essendo incompatibile con il principio di accessorialità che caratterizza la fideiussione"*);
 - per altro verso poi, in ogni caso, risultano inaccoglibili, posto che:
 - quanto al motivo **sub 2**, la disciplina ex art.1956 cc non è applicabile al caso di specie, nel quale il garante M ha svolto (come dimostrato documentalmente dall'opposta) il ruolo di amministratore della società debitrice principale (cfr. sul punto, ad es., Cass. n.12546/1997), con conseguente irrilevanza delle prove orali dedotte sul punto dall'opponente;
 - quanto al motivo **sub 4**, lo stesso è in parte smentito dalle produzioni documentali della banca e in parte formulato in via del tutto generica in citazione, senza che a tale generica formulazione (in tale sede giustificabile a fronte della produzione in sede monitoria della sola documentazione ex art.50 TUB) sia seguita specifica presa di posizione quanto alla completezza della produzione effettuata dalla banca in sede di seconda memoria ex art.183 cpc, con conseguente carattere esplorativo della richiesta di ctu formulata dall'opponente.

Per quanto fin qui detto l'opposizione va dunque rigettata, con condanna dell'opponente alle spese del giudizio, da liquidarsi come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

1. rigetta l'opposizione, confermando il decreto opposto;
2. condanna l'opponente alla rifusione in favore dell'opposta delle spese del giudizio, spese che si liquidano in euro 47,00 per esborsi, euro 2.500,00 per diritti ed euro 4.000,00 per onorari, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa.

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Milano, 20 gennaio 2012.

Il Giudice

Elena Riva Crugnola